



Regolamento d'istituto

IIS J.C. Maxwell — Nichelino · versione 0.0.0 (bozza)

Consiglio di istituto, IIS J.C. Maxwell, Nichelino

Indice

Premessa	7
Art. 1 – Natura, finalità e comunità educante	9
Art. 2 – Ambito di applicazione e destinatari	9
Art. 3 – Riferimenti normativi e definizioni	9
Art. 4 – Componenti della comunità scolastica	11
Art. 5 – Organi collegiali	11
Art. 6 – Funzionamento degli organi e pubblicità degli atti	11
Art. 7 – Criteri per la formazione delle classi e l’assegnazione dei docenti	12
Art. 8 – Assemblee studentesche di istituto e di classe	13
Art. 9 – Assemblee dei genitori e comitato dei genitori	13
Art. 10 – Comitato studentesco e rappresentanza	14
Art. 11 – Cogestione	14
Art. 12 – Orario, ingressi, uscite, ritardi	15
Art. 13 – Assenze, giustificazioni e validità dell’anno	15
Art. 14 – Vigilanza e responsabilità	15
Art. 15 – Uso degli spazi e accesso di esterni	16
Art. 16 – Biblioteca e attrezzature culturali, didattiche e sportive	16
Art. 17 – Verifiche e trasparenza della valutazione	16
Art. 18 – Comunicazioni scuola-famiglia e registro elettronico	16
Art. 19 – Diritti degli studenti	17
Art. 20 – Doveri degli studenti	17
Art. 21 – Diritti e doveri delle famiglie	17
Art. 22 – Patto educativo di corresponsabilità	18
Art. 23 – Principi del sistema disciplinare	19
Art. 24 – Divieto di incidenza sul profitto e sulla libera espressione	19
Art. 25 – Mancanze disciplinari	19
Art. 26 – Sanzioni e criterio di gradualità	19
Art. 27 – Allontanamento dalla comunità scolastica	20
Art. 28 – Procedimento disciplinare e contraddittorio	20
Art. 29 – Attività di cittadinanza attiva e solidale	20
Art. 30 – Convenzioni con strutture esterne	21
Art. 31 – Organo di garanzia interno e ricorsi	21
Art. 32 – Raccordo con la valutazione del comportamento	21
Art. 33 – Principi d’uso delle tecnologie a scuola	23
Art. 34 – Divieto di uso dello smartphone e dei dispositivi personali	23
Art. 35 – Eccezioni al divieto	23
Art. 36 – Intelligenza artificiale	24

Art. 37 – Inclusione	25
Art. 38 – Personalizzazione dei percorsi	25
Art. 39 – Benessere e sportello d’ascolto	25
Art. 40 – Prevenzione e gestione dei comportamenti disadattivi	26
Art. 41 – Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo	26
Art. 42 – Viaggi di istruzione e uscite didattiche	27
Art. 43 – Formazione scuola-lavoro e sicurezza	27
Art. 44 – Mobilità internazionale e passaggi tra indirizzi	27
Art. 45 – Sicurezza e laboratori	29
Art. 46 – Salute e divieto di fumo	29
Art. 47 – Somministrazione di farmaci e situazioni sanitarie	29
Art. 48 – Regolamenti collegati e coordinamento	31
Art. 49 – Entrata in vigore, pubblicità e revisione	31
Art. 50 – Clausola di regime derogatorio per emergenze	31
Appendici	33
Impegni reciproci	35
1. Offerta formativa e azione didattica	35
.	
2. Relazioni, convivenza e benessere	35
.	
3. Frequenza, comportamento e disciplina	36
.	
4. Dispositivi digitali, uso sicuro di internet e intelligenza artificiale	36
.	
5. Comunicazione scuola-famiglia e protezione dei dati	37
.	
Responsabilità civile e sottoscrizione	37
Tabella B.1 – Infrazioni, livelli di gravità e sanzioni	39
Tabella B.2 – Sanzioni per l’uso dei dispositivi personali	40
Tabella B.3 – Aree di attività di cittadinanza attiva e solidale in istituto	41
Art. C.1 – Finalità e principi	43
Art. C.2 – Governance e responsabilità	43
Art. C.3 – Protezione dei dati personali	43
Art. C.4 – Usi vietati e sistemi ad alto rischio	44
Art. C.5 – Usi consentiti, dichiarazione dei materiali e formazione	44
Art. C.6 – Monitoraggio, formazione e revisione	44
Riferimenti normativi	47
Costituzione e codice civile	47
Statuto delle studentesse e degli studenti, disciplina e valutazione	47
Ordinamento, organi collegiali e assemblee	47
Dispositivi digitali e intelligenza artificiale	48

Inclusione, bullismo e cyberbullismo	48
Viaggi, formazione scuola-lavoro e mobilità	48
Sicurezza, laboratori e salute	48

Premessa

L'Istituto di Istruzione Superiore «J. C. Maxwell» di Nichelino affida a questo regolamento le regole della propria vita quotidiana: i diritti e i doveri di studentesse e studenti, i compiti del personale e delle famiglie, il funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività. È un atto di autonomia, adottato dal Consiglio d'istituto, e ha finalità educativa prima che prescrittiva: le regole servono a rendere possibile lo studio e la convivenza, non hanno carattere repressivo.

Il regolamento nasce da una necessità concreta. Nel 2025 alcuni interventi normativi hanno cambiato il quadro entro cui la scuola opera: il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134, ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli studenti (decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249), rivedendo il sistema disciplinare e gli impegni del patto di corresponsabilità; il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135, ha ridisegnato la valutazione del comportamento; la nota del Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. 3392 del 16 giugno 2025 ha vietato l'uso dello smartphone per l'intero orario scolastico. A queste si aggiunge il decreto ministeriale 9 agosto 2025, n. 166, con le prime linee guida sull'intelligenza artificiale a scuola. Il regolamento e il patto dell'Istituto vanno adeguati di conseguenza: è ciò che questa proposta fa, sostituendo i testi in uso, in parte anteriori a quelle riforme.

Il testo non si sostituisce alle fonti superiori: le integra e le specifica per quanto è di competenza dell'Istituto, nel rispetto della gerarchia delle fonti e senza ridurre i diritti riconosciuti dallo Statuto. Si coordina con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che resta la sede delle scelte didattiche e dei criteri di valutazione, e con il patto educativo di corresponsabilità, riscritto e riportato nell'Allegato A quale parte integrante del regolamento.

Il regolamento è organizzato in 11 parti e quattro allegati. Le parti seguono la vita della scuola: principi e definizioni, organi collegiali, partecipazione e assemblee, funzionamento, diritti e doveri, disciplina, dispositivi digitali e intelligenza artificiale, inclusione e benessere, viaggi e formazione scuola-lavoro, laboratori e sicurezza, disposizioni finali. Gli allegati raccolgono il patto di corresponsabilità, le tabelle delle infrazioni e delle sanzioni, la disciplina d'uso dell'intelligenza artificiale e un glossario dei termini tecnici. L'ambito di applicazione e i destinatari sono definiti dall'art. 2.

Nelle parti che li riguardano il regolamento cerca un linguaggio piano, comprensibile a chi lo deve rispettare; i termini tecnici e le sigle sono scolti alla prima occorrenza e raccolti nel glossario dell'Allegato D.

Questa è una proposta di nuovo regolamento d'istituto, in corso di redazione. Il testo non è vigente: lo diventerà solo con la delibera del Consiglio d'istituto, di cui il changelog darà conto.

Principi generali, finalità e ambito

Art. 1 — Natura, finalità e comunità educante

1. L'Istituto di Istruzione Superiore «J. C. Maxwell» di Nichelino è una comunità educante in cui studentesse e studenti, famiglie, personale docente e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) cooperano, ciascuno nel proprio ruolo, alla formazione culturale, civile e professionale delle studentesse e degli studenti.
2. Il presente regolamento è adottato dal Consiglio d'istituto quale atto di autonomia della scuola (art. 10, comma 3, lettera a, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, di seguito «Statuto») e integra, senza sostituirle, le disposizioni dello Statuto e del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).
3. Le norme del presente regolamento hanno finalità educativa: promuovono la crescita responsabile della persona nella vita della scuola e non hanno carattere repressivo.

Art. 2 — Ambito di applicazione e destinatari

1. Il presente regolamento si applica alle studentesse e agli studenti, al personale docente, al personale ATA e, per le parti che li riguardano, alle famiglie.
2. Si applica negli edifici e nelle pertinenze dell'istituto e, in quanto compatibile, durante le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, la formazione scuola-lavoro (già percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, PCTO) e le altre attività organizzate dalla scuola fuori sede, disciplinate dalla Parte IX.
3. Il regolamento si coordina con lo Statuto, il PTOF, il patto educativo di corresponsabilità di cui all'art. 22 e all'Allegato A, e con i regolamenti collegati richiamati dalla Parte XI; resta fermo il rispetto della gerarchia delle fonti.

Art. 3 — Riferimenti normativi e definizioni

1. Il presente regolamento dà attuazione, per quanto di competenza dell'Istituto, allo Statuto, al Testo unico dell'istruzione (D.Lgs 297/1994) e alle altre fonti richiamate nei singoli articoli con i relativi estremi; le fonti principali sono elencate in nota.¹
2. Ai fini del presente regolamento si intende per: «Istituto», l'Istituto di Istruzione Superiore «J. C. Maxwell»; «studente», chi è iscritto e frequentante, salvo diversa indicazione; «famiglia», chi esercita la responsabilità genitoriale sullo studente minorenni; «personale», il personale docente e il personale ATA in servizio presso l'Istituto.
3. Le definizioni relative a materie specifiche — tra cui i dispositivi personali, l'intelligenza artificiale e le attività di cittadinanza attiva e solidale — sono introdotte negli articoli che le riguardano e raccolte, per comodità di consultazione, nel glossario di cui all'Allegato D.

¹Statuto delle studentesse e degli studenti (decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134); Testo unico dell'istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297); regolamento sulla valutazione (decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135); disciplina sull'uso dei dispositivi personali (nota del Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. 3392 del 16 giugno 2025); linee guida per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola (decreto ministeriale 9 agosto 2025, n. 166; legge 23 settembre 2025, n. 132); norme sull'inclusione (legge 5 febbraio 1992, n. 104; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; legge 8 ottobre 2010, n. 170); disciplina del bullismo e del cyberbullismo (legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70); formazione scuola-lavoro, già percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (art. 1, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164); regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679).

Comunità scolastica e organi collegiali

Art. 4 — Componenti della comunità scolastica

1. Fanno parte della comunità scolastica le studentesse e gli studenti, il personale docente, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e le famiglie, ciascuno secondo il proprio ruolo e nel reciproco rispetto.
2. Le studentesse e gli studenti sono protagonisti del proprio percorso di formazione e partecipano alla vita dell'Istituto attraverso gli organi collegiali di cui all'art. 5 e le assemblee disciplinate dalla Parte III.
3. Il personale docente svolge la funzione educativa e didattica ed esercita la vigilanza sulle studentesse e sugli studenti secondo l'art. 14.
4. Il personale ATA concorre al funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari e collabora, secondo le mansioni assegnate, alla vigilanza e all'accoglienza.
5. Le famiglie condividono con l'Istituto la responsabilità educativa della studentessa o dello studente, secondo il principio di corresponsabilità precisato dall'art. 21 e dal patto educativo di corresponsabilità (art. 22; Allegato A).

Art. 5 — Organi collegiali

1. Sono organi collegiali dell'Istituto il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio d'istituto con la Giunta esecutiva e il Comitato per la valutazione dei docenti (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito «D.Lgs 297/1994», artt. 5, 7, 8 e 11).
2. Il Consiglio di classe è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori e da due rappresentanti eletti dagli studenti della classe (art. 5, comma 2, lettera c, D.Lgs 297/1994); formula proposte al Collegio dei docenti in materia di azione educativa e didattica, agevola i rapporti tra docenti, genitori e studenti ed esercita le competenze disciplinari attribuitegli dalla Parte VI.
3. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico (art. 7, comma 1, D.Lgs 297/1994); ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, adotta il Piano triennale dell'offerta formativa, i criteri di valutazione degli apprendimenti e la rubrica del voto di comportamento richiamata dall'art. 32.
4. Il Consiglio d'istituto è l'organo di indirizzo generale e di gestione amministrativa dell'Istituto ed elegge nel proprio seno la Giunta esecutiva (art. 8 e art. 10, D.Lgs 297/1994). Per una popolazione scolastica superiore a 500 alunni, quale quella del Maxwell, è composto da 19 membri: il dirigente scolastico, 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori e 4 rappresentanti degli studenti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs 297/1994).
5. Il Comitato per la valutazione dei docenti svolge le funzioni previste dalla legge in materia di valutazione del servizio e dell'anno di formazione e prova del personale docente (art. 11, D.Lgs 297/1994).
6. L'elezione e la durata in carica di ciascun organo seguono la disciplina di legge richiamata dal presente articolo; il funzionamento è disciplinato dall'art. 6.

Art. 6 — Funzionamento degli organi e pubblicità degli atti

1. Gli organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente, con preavviso adeguato e indicazione dell'ordine del giorno; le riunioni si tengono, salvo motivate eccezioni, in orario non coincidente con le lezioni.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che la legge richieda una maggioranza qualificata; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Gli atti degli organi collegiali sono pubblicati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'albo online dell'Istituto; le sedute del Consiglio d'istituto sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio d'istituto può prevedere, nel proprio regolamento interno, lo svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista, garantendo l'identificazione dei partecipanti e, quando prescritta, la segretezza del voto.
5. La convocazione, il quorum, la verbalizzazione e le prerogative del presidente e della Giunta esecutiva sono disciplinati da un apposito regolamento interno del Consiglio d'istituto, adottato dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a, D.Lgs 297/1994, e pubblicato sul sito dell'Istituto.

Art. 7 — Criteri per la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti

1. Il Consiglio d'istituto indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi, sentito il Collegio dei docenti (art. 10, comma 4, D.Lgs 297/1994); il dirigente scolastico vi dà attuazione nell'ambito delle proprie competenze.
2. Le classi prime sono formate secondo criteri di eterogeneità interna ed equilibrio tra le sezioni parallele, con distribuzione equa delle competenze di base rilevate dalla documentazione della scuola secondaria di primo grado e delle situazioni che richiedono particolare attenzione educativa; le studentesse e gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con altri bisogni educativi speciali sono distribuiti in modo equilibrato tra le classi.
3. Sono considerate, quando compatibili con i criteri del comma 2, le esigenze di continuità, le richieste motivate delle famiglie e degli studenti e le esigenze di trasporto legate al luogo di provenienza; una commissione dell'Istituto applica i criteri e provvede agli eventuali accorpamenti.
4. L'assegnazione dei docenti alle classi, compresi i docenti di sostegno, è disposta dal dirigente scolastico secondo i criteri generali del Consiglio d'istituto e le proposte del Collegio dei docenti e dei dipartimenti, avendo come riferimenti prioritari l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa, la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze; per i docenti di sostegno si tiene conto in via prioritaria dell'interesse pedagogico e didattico degli studenti e del loro profilo di funzionamento.
5. La continuità didattica è temperata con l'interesse degli studenti a un ambiente di apprendimento sereno; i criteri generali sono pubblicati sul sito dell'Istituto.

Partecipazione, assemblee e rappresentanza

Art. 8 — Assemblee studentesche di istituto e di classe

1. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'istituto, quale occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società (art. 12 e art. 13, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito «D.Lgs 297/1994»).
2. Le assemblee sono di classe o di istituto; l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele, in relazione al numero degli studenti e alla disponibilità dei locali (art. 13, commi 2 e 3, D.Lgs 297/1994).
3. Si può svolgere un'assemblea di istituto e un'assemblea di classe al mese: la prima nel limite delle ore di lezione di una giornata, la seconda nel limite di 2 ore; l'assemblea di classe non si tiene sempre lo stesso giorno della settimana nel corso dell'anno scolastico (art. 13, comma 6, D.Lgs 297/1994).
4. Un'ulteriore assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, se i locali sono disponibili (art. 13, comma 6, D.Lgs 297/1994).
5. Alle assemblee di istituto svolte in orario di lezione, in numero non superiore a 4 nel corso dell'anno, può essere chiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti insieme agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; la partecipazione è autorizzata dal Consiglio d'istituto (art. 13, comma 6, D.Lgs 297/1994).
6. Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo (art. 13, comma 7, D.Lgs 297/1994).
7. Non si tengono assemblee nel mese conclusivo delle lezioni; possono assistere all'assemblea di classe o di istituto, oltre al dirigente scolastico o a un suo delegato, i docenti che lo desiderano (art. 13, comma 8, D.Lgs 297/1994).
8. L'assemblea di istituto si dà un proprio regolamento di funzionamento, inviato in visione al Consiglio d'istituto; è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'istituto, ove costituito, o del 10% delle studentesse e degli studenti; la data di convocazione e l'ordine del giorno sono presentati preventivamente al dirigente scolastico (art. 14, commi 1-3, D.Lgs 297/1994).
9. Il comitato studentesco, ove costituito, o il presidente eletto dall'assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti; il dirigente scolastico interviene in caso di violazione del regolamento assembleare o di impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea (art. 14, commi 4 e 5, D.Lgs 297/1994).

Art. 9 — Assemblee dei genitori e comitato dei genitori

1. I genitori delle studentesse e degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'istituto, di classe o di istituto (art. 12 e art. 15, comma 1, D.Lgs 297/1994).
2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto (art. 15, comma 2, D.Lgs 297/1994).
3. Se le assemblee si svolgono nei locali dell'istituto, la data e l'orario sono concordati di volta in volta con il dirigente scolastico e l'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni (art. 15, commi 3 e 5, D.Lgs 297/1994).
4. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del proprio presidente, ove eletto, della maggioranza del comitato dei genitori, oppure di almeno 200 genitori — soglia applicabile all'Istituto in ragione della popolazione scolastica superiore a 500 alunni (art. 5, comma 4; art. 15, comma 4, D.Lgs 297/1994, che prevede 100 genitori fino a 500 alunni, 200 fino a 1.000 e 300 oltre 1.000).
5. Il dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio d'istituto, autorizza la convocazione; i genitori promotori ne danno comunicazione mediante avviso all'albo, con l'indicazione dell'ordine del giorno (art. 15, comma 5, D.Lgs 297/1994).

6. Anche l'assemblea dei genitori si dà un proprio regolamento di funzionamento, inviato in visione al Consiglio d'istituto, e può articolarsi in assemblee di classi parallele in relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali (art. 15, commi 6 e 7, D.Lgs 297/1994).
7. Possono partecipare con diritto di parola, oltre al dirigente scolastico, i docenti della classe o dell'istituto interessata (art. 15, comma 8, D.Lgs 297/1994).

Art. 10 — Comitato studentesco e rappresentanza

1. I rappresentanti delle studentesse e degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d'istituto (art. 13, comma 4, D.Lgs 297/1994).
2. Il comitato studentesco può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio d'istituto, anche in ordine alla revisione del presente regolamento secondo l'art. 49 (art. 13, comma 5, D.Lgs 297/1994).
3. Il comitato studentesco garantisce, insieme al presidente eventualmente eletto dall'assemblea, l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee di cui all'art. 8.

Art. 11 — Cogestione

1. L'Istituto riconosce la cogestione quale modalità strutturata di partecipazione studentesca, alternativa alle occupazioni e alle autogestioni non concordate.
2. La cogestione si svolge per un massimo di 2 giorni per anno scolastico, su proposta del comitato studentesco e con temi individuati da una commissione paritetica composta da docenti e studenti.
3. Le attività di cogestione sono inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa come progetto di istituto e non si svolgono nel periodo immediatamente precedente gli scrutini.
4. Il dirigente scolastico può negare l'autorizzazione allo svolgimento della cogestione per comprovati motivi di sicurezza o organizzativi, e può interromperla in caso di necessità.

Funzionamento: orario, frequenza, vigilanza, spazi

Art. 12 — Orario, ingressi, uscite, ritardi

1. L'attività didattica si svolge su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, secondo l'orario definito annualmente dal Consiglio d'istituto nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa.
2. L'ingresso a scuola è consentito dalle ore 7.55; le lezioni iniziano alle ore 8.10. Sono previsti percorsi di ingresso differenziati per i diversi edifici e spazi dell'istituto, resi noti annualmente con apposita comunicazione.
3. Nella giornata sono previsti due intervalli curricolari e una pausa pranzo extracurricolare, secondo l'orario definito annualmente e comunicato alle famiglie.
4. Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate sono giustificati dalla famiglia, per lo studente minorenni, o dallo studente stesso se maggiorenne, tramite il registro elettronico secondo l'art. 18.
5. L'ingresso in ritardo oltre le ore 8.55 è autorizzato dalla vicepresidenza; non è consentito l'ingresso oltre le ore 10.00, salvo comprovati motivi valutati dalla vicepresidenza.
6. L'uscita anticipata dello studente minorenni è autorizzata previa delega scritta di chi esercita la responsabilità genitoriale, con apposito modulo dell'Istituto; lo studente maggiorenne può richiederla autonomamente.
7. Le famiglie possono presentare, all'inizio dell'anno scolastico ed entro un termine reso noto dall'Istituto, un'autorizzazione periodica per ritardi o uscite anticipate ricorrenti dovuti a motivate esigenze, in luogo della giustificazione volta per volta.
8. L'uscita anticipata dell'intera classe è autorizzata dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Art. 13 — Assenze, giustificazioni e validità dell'anno

1. Le assenze sono giustificate dalla famiglia, per lo studente minorenni, o dallo studente stesso se maggiorenne, tramite il registro elettronico, di norma entro il giorno successivo al rientro.
2. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135).
3. Il Collegio dei docenti delibera le deroghe al limite di frequenza per assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino la possibilità di valutare lo studente (art. 14, comma 7, DPR 122/2009, come modificato dal DPR 135/2025). Costituiscono di norma motivo di deroga i ricoveri e le cure programmate, le situazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, i gravi motivi familiari, l'attività sportiva agonistica certificata e l'osservanza di precetti religiosi.
4. Le certificazioni presentate oltre 15 giorni dal rientro non danno luogo a deroga, salvo comprovato impedimento.
5. Le deroghe al limite di frequenza sono coordinate con gli strumenti dell'inclusione secondo l'art. 37, comma 5.

Art. 14 — Vigilanza e responsabilità

1. Il personale docente vigila sulle studentesse e sugli studenti durante l'intero orario di servizio, compresi gli intervalli, i cambi d'ora e lo svolgimento di attività extracurricolari organizzate dall'Istituto.
2. La vigilanza non è delegabile, salvo il caso di attività didattiche svolte in collaborazione con altro personale docente o con esperti esterni autorizzati, e i casi di forza maggiore.
3. Il personale ATA collabora alla vigilanza, secondo le mansioni assegnate, in particolare durante l'ingresso e l'uscita e negli spazi comuni.
4. In caso di assenza imprevista del docente, l'Istituto assicura comunque la vigilanza della classe, affidandola temporaneamente ad altro personale in servizio.

5. Ogni componente della comunità scolastica è responsabile della cura e del corretto uso degli spazi, degli arredi e delle attrezzature affidati, secondo quanto previsto dall'art. 15 per gli spazi comuni e dalla Parte X per i laboratori.

Art. 15 — Uso degli spazi e accesso di esterni

1. Le aule, i laboratori, la biblioteca, le palestre e gli altri spazi comuni sono destinati prioritariamente alle attività didattiche dell'Istituto e sono utilizzati secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'istituto.
2. L'uso dei laboratori è disciplinato dalla Parte X e dai regolamenti di laboratorio ivi richiamati.
3. Il personale docente, le studentesse e gli studenti e le loro rappresentanze possono richiedere l'uso di spazi e attrezzature per iniziative coerenti con le finalità educative dell'Istituto, presentando richiesta al dirigente scolastico con ragionevole anticipo.
4. L'accesso di persone esterne all'Istituto durante l'orario delle attività è autorizzato dal dirigente scolastico o da un suo delegato ed è annotato nel registro dei visitatori; resta ferma la vigilanza del personale sugli accessi.
5. Enti e associazioni esterne possono utilizzare gli spazi dell'istituto al di fuori dell'orario delle attività didattiche, previa autorizzazione del Consiglio d'istituto e nel rispetto della destinazione d'uso degli spazi.

Art. 16 — Biblioteca e attrezzature culturali, didattiche e sportive

1. La biblioteca dell'istituto è a disposizione delle studentesse e degli studenti e del personale; l'Istituto ne stabilisce gli orari di apertura e le modalità di consultazione e di prestito (art. 10, comma 3, lettera a, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
2. Le palestre, gli impianti sportivi e le attrezzature culturali e didattiche dell'istituto sono destinati prioritariamente alle attività didattiche e sono usati secondo le modalità e i turni stabiliti dall'Istituto, sotto la responsabilità del personale preposto.
3. Chi utilizza la biblioteca, le attrezzature e gli impianti ne ha cura e risponde dei danni arrecati; l'uso dei laboratori è disciplinato dalla Parte X.
4. Il Consiglio d'istituto può adottare appositi regolamenti d'uso della biblioteca, delle palestre e delle attrezzature; in loro assenza si applicano il presente articolo e le indicazioni del personale preposto.

Art. 17 — Verifiche e trasparenza della valutazione

1. La valutazione è trasparente e tempestiva; lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione e gli esiti delle prove (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122).
2. Le verifiche sono distribuite in modo equilibrato nel corso della settimana: di norma non si svolge più di una prova scritta al giorno e le prove scritte sono programmate e comunicate agli studenti con anticipo; il Collegio dei docenti definisce i criteri di programmazione delle verifiche.
3. Gli esiti delle prove scritte sono comunicati entro un tempo ragionevole dal loro svolgimento e, di norma, prima della prova successiva della stessa disciplina; gli esiti delle prove orali sono comunicati subito.
4. Le valutazioni sono riportate nel registro elettronico secondo l'art. 18.

Art. 18 — Comunicazioni scuola-famiglia e registro elettronico

1. Le comunicazioni ufficiali tra l'Istituto e le famiglie avvengono tramite il registro elettronico, la posta elettronica istituzionale e gli altri canali resi noti dall'Istituto, che le famiglie e gli studenti sono tenuti a consultare con regolarità.
2. Il registro elettronico riporta le presenze, le assenze, le valutazioni, le comunicazioni disciplinari e le altre informazioni relative al percorso scolastico dello studente.
3. Il trattamento dei dati personali connesso alle comunicazioni scuola-famiglia e all'uso del registro elettronico ha base giuridica nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed è effettuato secondo l'informativa resa dall'Istituto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.
4. Le comunicazioni relative a provvedimenti disciplinari e ad altre informazioni riservate sono rese accessibili esclusivamente ai soggetti legittimati, secondo quanto previsto dalla Parte VI e dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Diritti e doveri degli studenti e delle famiglie

Art. 19 – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno, promuova l'autonomia individuale e sia aperta alla pluralità delle idee (art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, di seguito «Statuto»).
2. Lo studente ha diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola, attraverso gli organi collegiali e le assemblee disciplinate dalle Parti II e III, e di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano l'attività dell'Istituto (art. 2, commi 3 e 4, dello Statuto).
3. Lo studente ha diritto alla riservatezza e alla protezione dei propri dati personali, trattati secondo l'art. 18 e la normativa vigente (art. 2, comma 2, dello Statuto).
4. È garantita la libera espressione delle opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità; essa non può in alcun caso costituire motivo di sanzione disciplinare (art. 4, comma 4, dello Statuto).
5. Nei procedimenti disciplinari lo studente ha diritto al contraddittorio preventivo e a proporre ricorso, secondo le garanzie stabilite dalla Parte VI (art. 4, comma 3, e art. 5 dello Statuto).

Art. 20 – Doveri degli studenti

1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni, a giustificare assenze e ritardi e ad assolvere con diligenza gli impegni di studio (art. 3, comma 1, dello Statuto).
2. Lo studente è tenuto a tenere un comportamento rispettoso verso il dirigente scolastico, i docenti, il personale e i compagni, senza discriminazioni; in particolare, nessuna condotta può ledere la dignità dei compagni in ragione di disabilità, origine, convinzioni personali, identità o condizione di salute (art. 3, comma 2, dello Statuto).
3. Lo studente è tenuto ad avere cura degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e dei beni della scuola e altrui, e risponde dei danni arrecati (art. 3, comma 5, dello Statuto).
4. Lo studente è tenuto a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto stabilite dalle Parti IV e X (art. 3, comma 4, dello Statuto).
5. Lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita della comunità scolastica (art. 3, comma 3, dello Statuto) e concorre a far emergere gli episodi riconducibili al bullismo e al cyberbullismo, le situazioni di uso o abuso di alcol o di sostanze stupefacenti e le altre forme di dipendenza, secondo l'art. 41.
6. Lo studente è tenuto a usare i dispositivi personali e gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale secondo la Parte VII e gli Allegati B e C.

Art. 21 – Diritti e doveri delle famiglie

1. La famiglia condivide con l'Istituto la responsabilità educativa dello studente e vi concorre nei termini definiti dal patto educativo di corresponsabilità (art. 22 e Allegato A).
2. La famiglia ha diritto a un'informazione tempestiva e trasparente sull'andamento educativo e didattico dello studente, sulle assenze e sui provvedimenti che lo riguardano, attraverso i canali ufficiali di cui all'art. 18.
3. La famiglia ha diritto e dovere di partecipare alla vita della scuola attraverso gli organi collegiali di cui alla Parte II e le assemblee dei genitori di cui alla Parte III.
4. La famiglia è tenuta a controllare la frequenza e la puntualità dello studente, a giustificare assenze e ritardi e a sostenere il valore educativo delle regole e dei provvedimenti disciplinari, nei termini dell'Allegato A.
5. Chi esercita la responsabilità genitoriale resta titolare dei doveri di educazione e vigilanza sul figlio minore, secondo quanto precisato nell'Allegato A.

Art. 22 — Patto educativo di corresponsabilità

1. All'atto dell'iscrizione la scuola, la famiglia e lo studente sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in modo condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie (art. 5-bis dello Statuto). Lo studente maggiorenne lo sottoscrive personalmente.
2. Il patto è riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento; con la sottoscrizione le parti si impegnano al reciproco rispetto degli impegni ivi indicati, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo.
3. Il patto individua gli impegni reciproci in materia di offerta formativa e didattica, di convivenza e benessere, di frequenza, comportamento e disciplina, di uso dei dispositivi personali e degli strumenti di intelligenza artificiale, di comunicazione tra scuola e famiglia e di protezione dei dati personali (Allegato A).
4. Il patto include l'impegno a favorire l'emersione degli episodi di bullismo e cyberbullismo e delle situazioni di dipendenza di cui all'art. 20, comma 5, ed è integrato con attività formative sull'uso sicuro di internet; recepisce inoltre le regole sull'uso dei dispositivi personali di cui alla Parte VII (art. 5-bis dello Statuto, come modificato dal DPR 134/2025).
5. Il patto non deroga ai diritti riconosciuti dallo Statuto e non introduce sanzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento.
6. La revisione del patto segue quella del regolamento, secondo l'art. 49; le famiglie e gli studenti sono coinvolti nella sua elaborazione attraverso gli organi collegiali e le loro rappresentanze.

Disciplina, sanzioni e organo di garanzia

Art. 23 — Principi del sistema disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti nella comunità scolastica e al recupero dello studente, anche attraverso attività a favore della comunità (art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, di seguito «Statuto»).
2. La responsabilità disciplinare è personale: la sanzione è irrogata soltanto nei confronti dello studente di cui sia accertata la responsabilità (art. 4, comma 3, Statuto).
3. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano (art. 4, comma 5, Statuto).
4. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica (art. 4, comma 5, Statuto).
5. Nessuna sanzione può essere irrogata senza che lo studente sia stato prima invitato a esporre le proprie ragioni (art. 4, comma 3, Statuto).

Art. 24 — Divieto di incidenza sul profitto e sulla libera espressione

1. L'infrazione disciplinare incide unicamente sul voto di comportamento e non sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline (art. 4, comma 3, Statuto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134).
2. È vietato sanzionare, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità (art. 4, comma 4, Statuto).

Art. 25 — Mancanze disciplinari

1. Configurano mancanze disciplinari i comportamenti che violano i doveri degli studenti stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento, il corretto svolgimento dei rapporti nella comunità scolastica e le disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto (art. 4, comma 1, Statuto).
2. Le mancanze rilevano anche quando sono commesse per via informatica o telematica, compresi siti web, social network e servizi di messaggistica; per le condotte riconducibili al bullismo e al cyberbullismo si applica anche l'art. 41.
3. Le mancanze sono individuate, con i relativi livelli di gravità e le sanzioni corrispondenti, nella tabella B.1 dell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
4. L'elenco delle mancanze è esemplificativo: gli organi competenti possono sanzionare comportamenti ulteriori riconducibili ai principi degli artt. 23 e 24.

Art. 26 — Sanzioni e criterio di gradualità

1. Le sanzioni disciplinari sono, in ordine crescente di gravità:
 - a. il richiamo verbale;
 - b. l'ammonizione scritta annotata sul registro elettronico;
 - c. l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni;
 - d. l'allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni;
 - e. l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni, nei casi previsti dall'art. 27, commi 4 e 5.
2. La sanzione è commisurata alla gravità dell'infrazione secondo la tabella B.1 dell'Allegato B; la reiterazione della medesima mancanza comporta l'applicazione della sanzione corrispondente al livello immediatamente superiore.

3. Le sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione è stata effettivamente commessa (art. 4, comma 9-ter, Statuto).
4. L'ammonizione scritta è resa visibile alla famiglia tramite il registro elettronico, evitandone ogni diffusione ulteriore nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 27 — Allontanamento dalla comunità scolastica

1. L'allontanamento è disposto soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e, di norma, per periodi non superiori a 15 giorni (art. 4, comma 7, Statuto).
2. Nell'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento da svolgere a scuola sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento (art. 4, comma 8-bis, Statuto, come introdotto dal DPR 134/2025).
3. Nell'allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni il Consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, disciplinate dall'art. 29 (art. 4, commi 8-bis–8-sexies, Statuto).
4. Nell'allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente (art. 4, commi 8 e 9, Statuto).
5. In deroga al limite di 15 giorni, l'allontanamento può avere durata commisurata alla gravità del fatto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona, vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, o siano posti in essere atti violenti o di aggressione verso il personale o gli studenti; nei casi di recidiva o di particolare gravità con elevato allarme sociale la sanzione può comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato (art. 4, commi 9 e 9-bis, Statuto).
6. Le sanzioni che comportano l'allontanamento fino a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe; quelle che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato sono adottate dal Consiglio d'istituto (art. 4, comma 6, Statuto).
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni è mantenuto un rapporto con lo studente e con la famiglia tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (art. 4, comma 8, Statuto).

Art. 28 — Procedimento disciplinare e contraddittorio

1. Prima dell'irrogazione di ogni sanzione lo studente è invitato a esporre le proprie ragioni; per lo studente minorenni è informata la famiglia (art. 4, comma 3, Statuto).
2. Il procedimento che può condurre all'allontanamento si articola in due fasi: la contestazione dell'addebito e la ricostruzione dei fatti, alle quali lo studente partecipa; la decisione dell'organo competente, assunta senza la sua presenza.
3. Lo studente può depositare memorie scritte a propria difesa presso la segreteria almeno 3 giorni prima della seduta in cui è assunta la decisione.
4. Dalla deliberazione si astengono i componenti dell'organo che versino in situazione di conflitto d'interessi, compresi lo studente sottoposto a procedimento e i suoi familiari; essi non sono computati ai fini della validità della seduta.
5. Le sanzioni sono immediatamente esecutive anche in pendenza del ricorso di cui all'art. 31 (Nota MIUR prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008).

Art. 29 — Attività di cittadinanza attiva e solidale

1. Nell'allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni lo studente svolge attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni deliberato, presso strutture esterne con cui l'Istituto ha stipulato le convenzioni di cui all'art. 30 (art. 4, commi 8-bis–8-sexies, Statuto).
2. Durante lo svolgimento delle attività l'obbligo di vigilanza è a carico della struttura ospitante, che comunica tempestivamente alla scuola eventuali assenze.
3. Le ore di attività sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto per la validità dell'anno scolastico e non incidono sulla valutazione degli apprendimenti; il loro mancato o parziale svolgimento è considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di compimento.

4. In assenza di strutture ospitanti disponibili, le attività si svolgono a favore della comunità scolastica all'interno dell'istituto, sotto la supervisione del personale, tra quelle indicate nella tabella B.3 dell'Allegato B; esse sono commisurate all'età e alle capacità dello studente e non possono in alcun caso essere lesive della sua dignità né consistere in mansioni degradanti, pericolose o riservate al personale.
5. Al termine delle attività lo studente presenta una breve relazione dalla quale emergano le considerazioni personali sulle finalità formative del percorso svolto.
6. Lo studente ha diritto di optare tra l'allontanamento dalle lezioni e le attività di cittadinanza attiva e solidale; per lo studente minorenni l'opzione per le attività è efficace solo se condivisa dalla famiglia.

Art. 30 — Convenzioni con strutture esterne

1. Il Consiglio d'istituto stipula, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, le convenzioni con associazioni ed enti, anche del Terzo settore, idonei ad accogliere gli studenti per le attività di cittadinanza attiva e solidale, preferibilmente iscritti negli elenchi predisposti dall'Ufficio scolastico regionale.
2. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti di svolgimento delle attività, nonché le figure di riferimento presso la struttura.
3. Fino alla pubblicazione degli elenchi regionali, l'Istituto individua in proprio le attività a favore della comunità scolastica di cui all'art. 29, comma 4.

Art. 31 — Organo di garanzia interno e ricorsi

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno all'Istituto (art. 5, comma 1, Statuto, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).
2. L'organo di garanzia interno è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori (art. 5, comma 1, Statuto). Resta in carica due anni scolastici.
3. L'organo decide nel rispetto del contraddittorio entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; decorso tale termine senza decisione, la sanzione si intende confermata.
4. Il componente che versi in situazione di conflitto d'interessi si astiene; quando la sanzione impugnata è stata adottata dal dirigente scolastico o da un organo da lui presieduto, l'organo di garanzia è presieduto da un suo sostituto.
5. L'organo di garanzia interno decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano nell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto (art. 5, comma 2, Statuto).
6. Contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel presente regolamento, è ammesso reclamo al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o a un suo delegato, che decide in via definitiva previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale; il parere è reso entro il termine perentorio di 30 giorni (art. 5, commi 3-5, Statuto).

Art. 32 — Raccordo con la valutazione del comportamento

1. La rubrica e i criteri di attribuzione del voto di comportamento sono definiti dal Collegio docenti nel Piano triennale dell'offerta formativa, tenuto conto del presente regolamento e del patto educativo di corresponsabilità; il presente regolamento non li fissa, ma vi rinvia (art. 4, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n. 122; art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5).
2. Il voto di comportamento inferiore a 6/10 è deliberato quando allo studente, nel medesimo anno, sia stata irrogata una sanzione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto per reati che violano la dignità e il rispetto della persona, per mancanze gravi e reiterate anche in violazione del presente regolamento, o per atti violenti o di aggressione; in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione (art. 7, comma 2, DPR 122/2009, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135).
3. Il voto di comportamento inferiore a 6/10 attribuito in sede periodica comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale (art. 7, comma 2-bis, DPR 122/2009).
4. Il voto di comportamento pari a 6/10 in sede di scrutinio finale comporta la sospensione del giudizio e l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio, o il suo esito non positivo, comporta la non ammissione (art. 7, comma 2-ter, DPR 122/2009).

Dispositivi digitali e intelligenza artificiale

Art. 33 — Principi d'uso delle tecnologie a scuola

1. L'Istituto promuove un uso consapevole, critico e responsabile delle tecnologie digitali, come strumento di apprendimento e di cittadinanza e non solo come oggetto di divieto.
2. L'educazione all'uso responsabile dei dispositivi e della rete è parte del curriculum di educazione civica e di cittadinanza digitale dell'Istituto, con cui il presente regolamento si coordina.
3. Ai fini del presente regolamento sono dispositivi personali gli apparecchi elettronici di proprietà dello studente o comunque in suo uso individuale, tra cui lo smartphone, il telefono cellulare, gli smartwatch e gli altri dispositivi indossabili, i tablet e i computer personali non forniti dalla scuola.
4. I dispositivi forniti dalla scuola e le dotazioni dei laboratori si usano secondo le modalità stabilite dai docenti e dai regolamenti di laboratorio richiamati all'art. 45.

Art. 34 — Divieto di uso dello smartphone e dei dispositivi personali

1. È vietato l'utilizzo dello smartphone e del telefono cellulare per l'intero orario scolastico, anche a fini didattici, salvo le eccezioni dell'art. 35 (nota del Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. 3392 del 16 giugno 2025).
2. Il divieto si estende agli smartwatch e agli altri dispositivi indossabili con funzioni di comunicazione, e vale in tutti i locali dell'istituto e nelle aree di pertinenza, per l'intera permanenza a scuola, comprese le attività fuori sede e le uscite didattiche.
3. Durante l'orario scolastico i dispositivi personali sono tenuti spenti o in modalità aerea e riposti negli zaini o negli effetti personali dello studente.
4. Gli altri dispositivi digitali di uso didattico, quali personal computer, tablet e lavagne interattive, sono ammessi esclusivamente per finalità didattiche e secondo le modalità programmate dai docenti (nota MIM prot. n. 3392 del 16 giugno 2025).
5. L'Istituto non risponde dello smarrimento, del danneggiamento o della sottrazione dei dispositivi personali introdotti a scuola dallo studente.
6. Le sanzioni per la violazione del divieto sono stabilite dalla tabella B.2 dell'Allegato B.

Art. 35 — Eccezioni al divieto

1. In deroga all'art. 34, l'uso dei dispositivi personali è consentito nei soli casi seguenti (nota MIM prot. n. 3392 del 16 giugno 2025):
 - a. quando è previsto dal piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento;
 - b. per motivate necessità personali, quali esigenze di salute documentate;
 - c. quando l'uso è strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica negli indirizzi del settore tecnologico dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni, entrambi presenti nell'Istituto.
2. L'eccezione di cui al comma 1, lettera c), non costituisce deroga generale al divieto: opera soltanto quando l'uso è previsto dal progetto formativo e autorizzato dal docente per la specifica attività, e resta vietato ogni uso non funzionale alla didattica.
3. Le misure organizzative per assicurare il rispetto del divieto non possono tradursi in perquisizioni personali dello studente o dei suoi effetti (art. 13 della Costituzione).
4. Il ritiro del dispositivo, ove previsto dalla tabella B.2 dell'Allegato B, è disposto solo a titolo temporaneo, limitato all'orario delle lezioni, con eventuale riconsegna alla famiglia nei casi di reiterazione; non può avere durata indeterminata (art. 4, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, di seguito «Statuto»).

Art. 36 — Intelligenza artificiale

1. L'uso di sistemi e strumenti di intelligenza artificiale nelle attività didattiche e gestionali dell'Istituto è disciplinato dall'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Il dirigente scolastico ha la responsabilità primaria della governance dei sistemi di intelligenza artificiale adottati dall'Istituto (decreto ministeriale 9 agosto 2025, n. 166, § 3.1).
3. L'introduzione di un sistema di intelligenza artificiale che comporti trattamento di dati personali è subordinata agli adempimenti in materia di protezione dei dati richiamati dall'Allegato C, che restano di competenza del dirigente scolastico e del responsabile della protezione dei dati.
4. Gli usi consentiti e vietati dell'intelligenza artificiale, gli obblighi di dichiarazione dei materiali prodotti con il suo ausilio e le regole di supervisione umana sono stabiliti dall'Allegato C.
5. La violazione delle regole d'uso dell'intelligenza artificiale è valutata sul piano disciplinare ai sensi della Parte VI e della tabella B.1 dell'Allegato B.

Inclusione, benessere e convivenza

Art. 37 — Inclusione

1. L'Istituto garantisce a ogni studente il diritto all'inclusione e alla piena partecipazione alla vita scolastica, senza discriminazioni legate a disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o altri bisogni educativi speciali.
2. Il presente regolamento adotta il lessico della disabilità aggiornato e usa il termine «disabilità» (art. 2, comma 8, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, di seguito «Statuto», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134).
3. L'inclusione degli studenti con disabilità è definita dal piano educativo individualizzato (PEI) e coordinata dal gruppo di lavoro operativo (GLO); l'inclusione degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) è definita dal piano didattico personalizzato (PDP), con le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti (legge 5 febbraio 1992, n. 104; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; legge 8 ottobre 2010, n. 170).
4. La valutazione degli studenti con disabilità è riferita al PEI; la valutazione degli studenti con DSA è coerente con il PDP (art. 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135; art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; legge 8 ottobre 2010, n. 170).
5. Le eccezioni al divieto d'uso dei dispositivi personali di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), e le deroghe al limite di frequenza per la validità dell'anno scolastico sono coordinate con gli strumenti dell'inclusione previsti dal PEI e dal PDP.
6. Nessuna misura del presente regolamento in materia di disciplina, dispositivi personali o valutazione del comportamento può disapplicare le tutele previste dal PEI e dal PDP.

Art. 38 — Personalizzazione dei percorsi

1. Il PEI e il PDP sono gli strumenti con cui l'Istituto personalizza il percorso formativo degli studenti che ne hanno diritto; sono adottati, verificati e aggiornati secondo le procedure e i tempi stabiliti dalla normativa vigente e dal piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).
2. Il PDP è redatto dal consiglio di classe, di norma entro il 30 novembre, ed è condiviso con la famiglia e con lo studente.
3. La famiglia partecipa alla definizione del progetto individuale come componente del GLO, e non è soltanto informata delle decisioni assunte (art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).
4. Il consiglio di classe assicura il raccordo tra gli strumenti di personalizzazione e la programmazione didattica ordinaria, affinché le misure previste dal PEI e dal PDP siano effettivamente applicate nelle attività quotidiane.

Art. 39 — Benessere e sportello d'ascolto

1. L'Istituto promuove il benessere psicofisico degli studenti e assicura un ambiente di studio sicuro, sereno e rispettoso della dignità di ciascuno.
2. L'Istituto attiva uno sportello d'ascolto e di supporto psicologico, rivolto agli studenti e, ove previsto, alle famiglie e al personale, per la prevenzione del disagio e l'orientamento verso i servizi competenti.
3. L'accesso allo sportello d'ascolto avviene nel rispetto della riservatezza; per gli studenti minorenni è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. L'Istituto assicura gli interventi di primo soccorso e le misure di assistenza medico-psicologica secondo il proprio piano di emergenza e in raccordo con i servizi sanitari territoriali.
5. I dati e le informazioni acquisiti nell'ambito degli interventi di supporto sono trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 40 — Prevenzione e gestione dei comportamenti disadattivi

1. L'Istituto adotta un protocollo per la prevenzione e la gestione dei comportamenti disadattivi e delle crisi comportamentali, quale strumento condiviso per intervenire in modo tempestivo, coerente ed educativo.
2. I comportamenti che costituiscono manifestazione di un disagio o di una condizione dello studente, in particolare per le studentesse e gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con altri bisogni educativi speciali, sono affrontati in via educativa secondo il protocollo, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato; per tali comportamenti la risposta disciplinare di cui alla Parte VI è coordinata con l'intervento educativo e ad esso subordinata.
3. Il piano individuale per la prevenzione e la gestione delle crisi comportamentali è elaborato dal consiglio di classe con la famiglia e, per gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con altri bisogni educativi speciali, è allegato al piano educativo individualizzato o al piano didattico personalizzato; la sua adozione richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. L'intervento privilegia la prevenzione e il contenimento educativo e relazionale; il ricorso al contenimento fisico è ammesso solo in caso di pericolo attuale per l'incolumità dello studente o di altri, nella misura strettamente necessaria e proporzionata, e non ha in alcun caso finalità punitiva. Le modalità operative sono stabilite dal protocollo.
5. Di ogni episodio critico è data comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico secondo le modalità del protocollo; i dati e le informazioni acquisiti sono trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 41 — Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo

1. L'Istituto previene e contrasta il bullismo e il cyberbullismo in ogni loro forma, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e la tutela dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili (legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70).
2. Per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, in danno di uno o più studenti, attuate con atti o comportamenti vessatori, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce, ricatti, offese o derisioni; per cyberbullismo si intendono le medesime condotte realizzate per via telematica, comprese la diffamazione, la sostituzione di persona e il trattamento illecito di dati personali (art. 1 della legge 29 maggio 2017, n. 71).
3. Il dirigente scolastico individua tra i docenti un referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con il compito di coordinare le relative iniziative dell'Istituto (art. 4, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70).
4. Le condotte di bullismo e cyberbullismo rilevano sul piano disciplinare anche quando sono poste in essere fuori dall'orario e dai locali dell'istituto, se incidono sulla comunità scolastica o sui rapporti tra i suoi membri.
5. Concorre nella responsabilità disciplinare chi istiga, promuove o sostiene la condotta di bullismo o cyberbullismo, anche senza parteciparvi in modo diretto; ogni studente è tenuto a non assecondare tali condotte e a favorirne l'emersione.
6. L'Istituto favorisce l'emersione degli episodi di bullismo e cyberbullismo, dell'uso o abuso di alcol o sostanze e delle altre forme di dipendenza, e integra la propria offerta formativa con attività sull'uso sicuro di internet (art. 2, comma 8, lettera f-bis, e art. 5-bis dello Statuto, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134).
7. Chiunque venga a conoscenza di un episodio di bullismo o cyberbullismo può segnalarlo al referente o a un docente; il referente coordina gli interventi educativi, informa le famiglie interessate e, nei casi che integrano una mancanza disciplinare, ne dà comunicazione agli organi competenti.
8. Le violazioni sono valutate sul piano disciplinare ai sensi della Parte VI e della tabella B.1 dell'Allegato B; le condotte realizzate mediante strumenti di intelligenza artificiale sono disciplinate anche dall'Allegato C; gli impegni reciproci di scuola, famiglia e studente in materia sono definiti dal patto educativo di corresponsabilità (Allegato A).

Viaggi, uscite didattiche, formazione scuola-lavoro e mobilità

Art. 42 — Viaggi di istruzione e uscite didattiche

1. Per uscite didattiche si intendono le iniziative che si svolgono nell'orario scolastico o comunque entro la giornata; per viaggi di istruzione si intendono le iniziative di durata superiore alla giornata. Entrambi fanno parte del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).
2. I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono programmati dai consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico, in coerenza con gli obiettivi didattici e con le finalità di crescita personale, culturale e professionale degli studenti, e sono deliberati secondo le procedure stabilite dal Consiglio d'istituto.
3. Ogni viaggio di istruzione richiede la partecipazione di una quota minima di studenti della classe, stabilita dal Consiglio d'istituto; esigenze specifiche e casi particolari sono valutati d'intesa con il dirigente scolastico.
4. Il numero e la qualifica degli accompagnatori sono stabiliti in relazione al numero degli studenti partecipanti e alle esigenze di vigilanza, secondo l'art. 14; i docenti accompagnatori assumono la responsabilità di vigilanza per l'intera durata del viaggio o dell'uscita.
5. L'Istituto assicura le misure di sicurezza e di copertura assicurativa previste per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche e adotta la procedura stabilita in caso di incidente o infortunio.
6. La partecipazione ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche può essere esclusa, in tutto o in parte, quale sanzione accessoria a una mancanza disciplinare, secondo la Parte VI.

Art. 43 — Formazione scuola-lavoro e sicurezza

1. La formazione scuola-lavoro, già percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), si svolge secondo il monte ore e le modalità stabiliti dal PTOF per ciascun indirizzo di studio.
2. Prima dell'avvio delle attività di formazione scuola-lavoro, lo studente riceve la formazione in materia di sicurezza prevista per l'ambiente di svolgimento del percorso, secondo la Parte X e la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Ogni percorso di formazione scuola-lavoro è seguito da un tutor interno, individuato tra i docenti del consiglio di classe, e da un tutor esterno individuato dall'ente o dall'azienda ospitante, con compiti di affiancamento e verifica dell'esperienza.
4. L'Istituto stipula con enti e aziende ospitanti le convenzioni necessarie allo svolgimento della formazione scuola-lavoro, che definiscono le condizioni di sicurezza, la copertura assicurativa e i compiti reciproci.
5. La partecipazione alla formazione scuola-lavoro e la ricaduta dell'esperienza sugli apprendimenti disciplinari concorrono alla valutazione del comportamento, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

Art. 44 — Mobilità internazionale e passaggi tra indirizzi

1. La partecipazione a scambi di classe, soggiorni di studio e altre iniziative di mobilità internazionale è autorizzata dal consiglio di classe, sentito il docente della disciplina linguistica interessata, tenuto conto dell'idoneità dello studente a seguire l'iniziativa; al rientro sono riconosciuti i crediti e gli apprendimenti maturati, secondo le modalità stabilite dal consiglio di classe.
2. I passaggi tra indirizzi di studio, i cambi di percorso e i trasferimenti da altro istituto restano disciplinati dal regolamento vigente in materia, richiamato dall'art. 48.

Laboratori, sicurezza e salute

Art. 45 — Sicurezza e laboratori

1. L'Istituto assicura l'osservanza degli obblighi di sicurezza nei laboratori — in particolare quelli di chimica, di meccanica ed energia e di informatica, identitari per l'offerta formativa dell'Istituto — e negli altri spazi a rischio specifico, secondo il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L'accesso ai laboratori è consentito solo in presenza del docente responsabile o di personale autorizzato, secondo l'orario e le modalità stabiliti dall'Istituto.
3. Studentesse e studenti osservano le istruzioni impartite dal docente o dal responsabile di laboratorio e utilizzano i dispositivi di protezione individuale prescritti per la specifica attività.
4. È vietato manomettere le attrezzature, sottrarre o utilizzare senza autorizzazione sostanze e materiali di laboratorio, e compiere qualunque atto che possa mettere a rischio la sicurezza propria o altrui.
5. Il Consiglio d'istituto adotta, per ciascun laboratorio, un regolamento tecnico che disciplina l'accesso, i comportamenti consentiti e vietati, i dispositivi di protezione individuale e l'uso delle sostanze; i regolamenti di laboratorio sono richiamati dal presente regolamento e non ne fanno parte integrante.
6. I regolamenti di laboratorio non possono in alcun caso derogare agli obblighi del decreto legislativo 81/2008 e rispettano l'organigramma della sicurezza adottato dall'Istituto.

Art. 46 — Salute e divieto di fumo

1. È vietato fumare in tutti i locali chiusi dell'istituto (art. 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3); il divieto è esteso alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto (art. 4, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) e all'uso della sigaretta elettronica, nei locali chiusi e nelle aree all'aperto (art. 4, comma 2, D.L. 104/2013 conv. L. 128/2013).
2. Le violazioni sono accertate dal personale incaricato dal dirigente scolastico e sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni; il pagamento avviene esclusivamente tramite gli strumenti di versamento indicati nel verbale di accertamento, mai in contanti al personale incaricato.
3. La violazione reiterata del divieto di fumo rileva anche sul piano disciplinare, secondo la Parte VI.
4. L'Istituto assicura, in raccordo con la Parte VIII, iniziative di informazione ed educazione alla salute sui rischi del fumo e della sigaretta elettronica.

Art. 47 — Somministrazione di farmaci e situazioni sanitarie

1. Su richiesta della famiglia o dello studente maggiorenne, corredata di certificazione medica, l'Istituto consente la somministrazione in orario scolastico dei farmaci indispensabili, compresi quelli salvavita, secondo le raccomandazioni adottate a livello nazionale in materia e in raccordo con l'azienda sanitaria locale (ASL).
2. La richiesta è presentata al dirigente scolastico, di norma all'inizio dell'anno scolastico, secondo la modulistica dell'Istituto; le modalità di somministrazione sono definite sulla base delle indicazioni del medico.
3. La somministrazione da parte del personale scolastico avviene su base volontaria e con adeguata informazione, fatti salvi gli interventi indifferibili di soccorso.
4. In caso di malore o di altra situazione sanitaria che lo richieda, l'Istituto presta la prima assistenza secondo l'art. 39, avvisa tempestivamente la famiglia e, se necessario, allontana in via cautelativa lo studente e richiede l'intervento dei servizi sanitari; nei casi di malattie infettive e di problemi igienico-sanitari si applicano le indicazioni dell'ASL.
5. Un referente dell'Istituto per l'educazione alla salute cura le procedure e la relativa modulistica, in raccordo con l'ASL.

Disposizioni finali, revisione e regolamenti collegati

Art. 48 — Regolamenti collegati e coordinamento

1. Restano in vigore, quali regolamenti collegati al presente regolamento, gli atti del Consiglio d'istituto che disciplinano materie tecniche o organizzative non assorbite nel testo: il regolamento vigente sui passaggi e cambi di indirizzo e sui trasferimenti, i regolamenti di laboratorio di cui all'art. 45, il regolamento sui costi di riproduzione, la disciplina della copertura assicurativa degli studenti e gli altri regolamenti amministrativo-contabili.
2. I regolamenti collegati sono adottati e modificati dagli organi competenti secondo le rispettive procedure e restano coerenti con i principi del presente regolamento.
3. In caso di contrasto tra un regolamento collegato e il presente regolamento, prevale il presente regolamento; il regolamento collegato è adeguato di conseguenza.

Art. 49 — Entrata in vigore, pubblicità e revisione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio d'istituto che lo approva ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, con l'indicazione della data di approvazione e la cronologia delle modifiche successive.
2. Il regolamento è revisionato con cadenza almeno triennale, in occasione dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), e ogni volta che sopravvengano modifiche normative che ne rendano necessario l'adeguamento.
3. La proposta di modifica può essere presentata al Consiglio d'istituto dal dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, dal Comitato studentesco o dal Comitato dei genitori; il Consiglio d'istituto ne dà comunicazione preventiva alla comunità scolastica.
4. Le modifiche al regolamento sono approvate dal Consiglio d'istituto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. L'articolo 22 e l'Allegato A sono coordinati con ogni revisione del regolamento che incida sugli impegni reciproci ivi previsti.

Art. 50 — Clausola di regime derogatorio per emergenze

1. In presenza di un'emergenza sanitaria, ambientale o di altra natura che renda impossibile o non sicuro il regolare svolgimento delle attività secondo le disposizioni ordinarie, il Consiglio d'istituto, su proposta motivata del dirigente scolastico, può disporre un regime temporaneo derogatorio.
2. Il provvedimento che dispone il regime derogatorio individua espressamente le disposizioni del presente regolamento sospese o adattate, i criteri applicati in loro sostituzione e la durata del regime, comunque limitata al perdurare dell'emergenza.
3. Il regime derogatorio non può in alcun caso sospendere i diritti riconosciuti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, né le garanzie procedurali previste dalla Parte VI.
4. Cessata l'emergenza, il Consiglio d'istituto revoca formalmente il regime derogatorio e il presente regolamento torna ad applicarsi nella sua interezza.

Appendici

Patto educativo di corresponsabilità

Questo allegato costituisce parte integrante del regolamento ed è richiamato dall'art. 22. Con l'entrata in vigore del regolamento, esso sostituisce il patto educativo di corresponsabilità in uso presso l'Istituto (MOD 65 del 1° settembre 2014).

Il patto educativo di corresponsabilità definisce gli impegni reciproci della scuola, delle studentesse e degli studenti e delle loro famiglie per il raggiungimento delle finalità educative dell'Istituto (art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, di seguito «Statuto», introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134). La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, orientata alla crescita della persona; il rispetto del patto è la condizione per costruire un rapporto di fiducia reciproca e sostenere il successo formativo di ciascuno.

Il patto è sottoscritto dalla famiglia e dallo studente all'atto dell'iscrizione e ne condivide gli impegni per l'intero percorso scolastico. Gli impegni si intendono assunti nel rispetto dei ruoli di ciascuno e non introducono obblighi o sanzioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento e dallo Statuto.

Impegni reciproci

Gli impegni sono organizzati per area tematica. Per ciascuna area, le tre colonne indicano ciò a cui si impegnano rispettivamente l'Istituto, lo studente e la famiglia.

1. Offerta formativa e azione didattica

L'Istituto si impegna a	Lo studente si impegna a	La famiglia si impegna a
Realizzare i percorsi previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e creare un clima sereno e favorevole all'apprendimento.	Frequentare con regolarità, partecipare alle attività didattiche e assolvere gli impegni di studio.	Conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e sostenere lo studente nell'impegno scolastico.
Comunicare con chiarezza obiettivi, criteri di valutazione e risultati, e rendere la valutazione trasparente e tempestiva.	Prendere consapevolezza degli obiettivi e dei criteri di valutazione e riflettere sui propri risultati.	Seguire l'andamento scolastico attraverso i canali ufficiali e collaborare con i docenti.
Personalizzare i percorsi degli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), attraverso il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano didattico personalizzato (PDP).	Utilizzare gli strumenti e le misure previsti dal proprio piano personalizzato.	Partecipare alla definizione e all'aggiornamento del PEI o del PDP e condividerne le misure.

2. Relazioni, convivenza e benessere

L'Istituto si impegna a	Lo studente si impegna a	La famiglia si impegna a
Promuovere il rispetto reciproco, l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze, e contra-	Rispettare i compagni, il personale e tutte le persone che frequentano l'Istituto, con un	Educare al rispetto delle persone e delle regole e collaborare

L'Istituto si impegna a	Lo studente si impegna a	La famiglia si impegna a
stare ogni forma di discriminazione.	comportamento corretto e collaborativo.	con la scuola nell'azione educativa.
Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, individuare un referente e favorire l'emersione degli episodi (art. 41; legge 29 maggio 2017, n. 71).	Non tenere condotte di bullismo o cyberbullismo, non assecondarle e segnalarle a un docente o al referente.	Vigilare sui comportamenti dello studente, riconoscere i segnali di bullismo e cyberbullismo e segnalarli tempestivamente alla scuola.
Attivare uno sportello d'ascolto e favorire l'emersione dell'uso o abuso di alcol o sostanze e delle altre forme di dipendenza (art. 39; art. 2, comma 8, lettera f-bis, dello Statuto).	Rivolgersi ai docenti o allo sportello d'ascolto in caso di difficoltà, proprie o altrui.	Prestare attenzione al benessere dello studente e rivolgersi alla scuola in caso di segnali di disagio.

3. Frequenza, comportamento e disciplina

L'Istituto si impegna a	Lo studente si impegna a	La famiglia si impegna a
Far conoscere il regolamento e applicare le sanzioni disciplinari con finalità educativa, proporzionalità e gradualità (Parte VI).	Rispettare gli orari, giustificare assenze e ritardi e osservare le regole di comportamento del regolamento.	Controllare la frequenza e la puntualità, giustificare assenze e ritardi e sostenere il valore educativo delle sanzioni.
Offrire, in caso di allontanamento, attività di cittadinanza attiva e solidale come alternativa educativa (artt. 27 e 29).	Partecipare con impegno alle attività di riparazione e di cittadinanza eventualmente proposte.	Condividere l'eventuale scelta dello studente minorenni tra allontanamento e attività riparatoria (art. 29, comma 6).
Avere cura degli ambienti e delle dotazioni e educare al loro rispetto.	Avere cura degli spazi, degli arredi e dei beni della scuola e non danneggiarli.	Rispondere del risarcimento dei danni causati dallo studente ai beni della scuola o di terzi.

4. Dispositivi digitali, uso sicuro di internet e intelligenza artificiale

L'Istituto si impegna a	Lo studente si impegna a	La famiglia si impegna a
Educare a un uso responsabile e sicuro di internet e delle tecnologie digitali, in raccordo con il curriculum di educazione civica (art. 33).	Usare in modo responsabile internet e le tecnologie e non diffondere immagini, suoni o filmati di altri senza autorizzazione.	Educare a un uso consapevole delle tecnologie, con attenzione ai tempi e alle modalità, anche fuori dalla scuola.
Applicare il divieto d'uso dello smartphone e dei dispositivi personali per l'intero orario scolastico, con le sole eccezioni previste (artt. 34 e 35; nota MIM 3392/2025).	Non utilizzare lo smartphone e i dispositivi personali durante l'orario scolastico, fuori dalle eccezioni consentite, e riporli secondo le indicazioni.	Conoscere il divieto d'uso dei dispositivi personali e non richiedere allo studente di tenere acceso il dispositivo durante le lezioni.
Disciplinare l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nell'attività didattica, garantendo la protezione dei dati personali e la supervisione umana (art. 36; Allegato C).	Usare gli strumenti di IA solo se autorizzati, dichiarare i materiali prodotti con il loro ausilio e non inserirvi dati personali di terzi (Allegato C).	Conoscere la disciplina d'uso dell'IA dell'Istituto e i propri diritti in materia di protezione dei dati e di consenso per i minori.

5. Comunicazione scuola-famiglia e protezione dei dati

L'Istituto si impegna a	Lo studente si impegna a	La famiglia si impegna a
Comunicare con le famiglie attraverso il registro elettronico e i canali ufficiali dell'Istituto, in modo tempestivo e trasparente (art. 18).	Riferire alla famiglia le comunicazioni della scuola e consultare il registro elettronico.	Consultare con regolarità il registro elettronico e le comunicazioni ufficiali e mantenere aggiornati i propri recapiti.
Trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente e informare gli interessati sulle finalità e sui diritti (art. 18; regolamento (UE) 2016/679).	Rispettare la riservatezza dei dati e delle informazioni relativi ai compagni e al personale.	Prendere visione delle informative sul trattamento dei dati e collaborare al loro corretto aggiornamento.

Responsabilità civile e sottoscrizione

1. La sottoscrizione del patto impegna la scuola, lo studente e la famiglia al reciproco rispetto degli impegni assunti, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo. Il patto non deroga ai diritti riconosciuti dallo Statuto e non introduce sanzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento.
2. I genitori e chi esercita la responsabilità genitoriale restano titolari dei doveri di educazione e vigilanza sul figlio minore; tali doveri e le connesse responsabilità civili non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della scuola (artt. 147 e 2048 del codice civile). La responsabilità dei genitori riguarda tanto la vigilanza quanto l'educazione impartita.
3. Il patto è sottoscritto dalla famiglia e dallo studente all'atto dell'iscrizione e resta valido per l'intero percorso scolastico, salvo aggiornamento a seguito di revisione del regolamento o del patto stesso. Lo studente maggiorenne lo sottoscrive personalmente.
4. La revisione del patto segue quella del regolamento (art. 49); le famiglie e gli studenti sono coinvolti nella sua elaborazione attraverso gli organi collegiali e le loro rappresentanze.

Sottoscrizione

Luogo e data: Nichelino, _____

Per la famiglia (chi esercita la responsabilità genitoriale): _____

Lo studente / la studentessa: _____

Per l'Istituto, il dirigente scolastico: _____

Tabelle delle infrazioni e delle sanzioni

Questo allegato costituisce parte integrante del regolamento. Le tabelle sono richiamate dalla Parte VI (disciplina) e dalla Parte VII (dispositivi digitali). Gli esempi di mancanza hanno valore esemplificativo e non esauriscono le condotte sanzionabili ai sensi degli artt. 23–26.

Tabella B.1 — Infrazioni, livelli di gravità e sanzioni

I comportamenti indicati rilevano anche quando sono tenuti per via informatica o telematica (siti web, social network, servizi di messaggistica). La reiterazione di una mancanza comporta l'applicazione della sanzione del livello immediatamente superiore (art. 26, comma 2).

Livello	Tipologia ed esempi di mancanza	Sanzione	Organo competente
1 — lieve	Ritardi e inadempienze occasionali, disturbo lieve dell'attività didattica, scarsa partecipazione, negligenza nei doveri scolastici.	Richiamo verbale	Docente o dirigente scolastico
2 — meno grave	Turpiloquio, comportamento irrispettoso, assenze ingiustificate ripetute, trasgressioni lievi al regolamento, mancata cura dell'ordine e della pulizia dell'aula, offese o derisioni verso i compagni anche per via informatica.	Ammonizione scritta sul registro elettronico, con informazione alla famiglia	Docente o dirigente scolastico
3 — grave	Mancanze reiterate dopo l'ammonizione; comportamento gravemente irrispettoso; danneggiamento colposo dei beni della scuola; abbandono non autorizzato dei locali; diffusione non autorizzata di immagini o registrazioni; atti di bullismo o cyberbullismo di lieve entità (art. 41).	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, con attività di approfondimento (art. 27, comma 2)	Consiglio di classe
4 — molto grave	Ingiurie, minacce, diffamazione anche per via informatica; danni dolosi; atti di bullismo o cyberbullismo; sottrazione di beni; condotte che mettono a	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, con attività di cittadinanza attiva e solidale (artt. 27, comma 3, e 29)	Consiglio di classe

Livello	Tipologia ed esempi di mancanza	Sanzione	Organo competente
5 – gravissima	rischio la sicurezza altrui. Reati che violano la dignità e il rispetto della persona; pericolo per l'incolumità delle persone; atti violenti o di aggressione verso il personale o gli studenti; recidiva o particolare gravità con elevato allarme sociale.	Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni; nei casi di cui all'art. 27, comma 5, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	Consiglio d'istituto

I danni ai beni, ai servizi o alle strutture dell'Istituto sono sanzionati anche con il risarcimento economico, indipendentemente dalla sanzione disciplinare applicata.

Tabella B.2 – Sanzioni per l'uso dei dispositivi personali

La tabella dà attuazione al divieto di utilizzo dello smartphone e dei dispositivi personali stabilito dall'art. 34 e alle relative eccezioni (art. 35). Il ritiro del dispositivo, ove previsto, è temporaneo e limitato all'orario delle lezioni; non sono ammesse perquisizioni personali o degli effetti dello studente (art. 35).

Condotta	Frequenza	Sanzione	Organo competente
Il dispositivo è riposto ma non spento né in modalità aerea	Prima volta	Richiamo verbale	Docente
Il dispositivo è riposto ma non spento né in modalità aerea	Reiterata	Ammonizione scritta sul registro elettronico	Docente
Lo studente tiene o usa il dispositivo durante le lezioni	Prima volta	Ammonizione scritta sul registro elettronico	Docente
Lo studente tiene o usa il dispositivo durante le lezioni	Reiterata	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, con elaborato sull'uso consapevole dei dispositivi	Consiglio di classe
Lo studente usa il dispositivo durante una verifica scritta	—	Ritiro e valutazione insufficiente della verifica, e allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	Docente e Consiglio di classe
Lo studente usa il dispositivo per acquisire o diffondere dati personali (immagini, suoni, filmati)	—	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, con eventuale segnalazione all'autorità competente; nei casi gravi si applica la tabella B.1	Consiglio di classe

Tabella B.3 — Aree di attività di cittadinanza attiva e solidale in istituto

Attività svolgibili a favore della comunità scolastica quando manchino strutture ospitanti esterne (art. 29, comma 4). Le attività sono commisurate all'età e alle capacità dello studente, si svolgono sotto la supervisione del personale e non sostituiscono le mansioni del personale ausiliario, tecnico e amministrativo.

Area	Attività	Limiti e condizioni
Cura degli spazi comuni	Riordino di biblioteca, laboratori, aule e spazi comuni; cura di piccoli spazi verdi.	Attività leggere; escluse mansioni pesanti, pericolose o di pulizia riservate al personale.
Supporto educativo e didattico	Collaborazione a progetti di educazione civica; supporto in biblioteca e nei laboratori; preparazione di materiali.	Sotto la guida di un docente; nessun accesso a dati personali.
Vita scolastica e cittadinanza	Realizzazione di materiali per campagne interne (legalità, ambiente, contrasto al bullismo); supporto a eventi e giornate tematiche.	Contenuti approvati da un docente; nessun ruolo di responsabilità.
Supporto organizzativo	Archiviazione e digitalizzazione di materiale non riservato; supporto alla distribuzione delle comunicazioni.	Esclusi i documenti contenenti dati personali o riservati.
Educazione ambientale	Promozione della raccolta differenziata; progetti di sostenibilità; monitoraggio dei consumi.	Attività non tecniche; ruolo educativo e consultivo.
Attività educative e di riflessione	Riflessione guidata sui comportamenti tenuti, con analisi delle conseguenze e redazione di brevi elaborati; studio assistito; letture guidate e discussione con un docente.	Presenza costante di un docente; nessuna trattazione di situazioni personali sensibili di natura sanitaria o psicologica.

Disciplina d'uso dell'intelligenza artificiale

Questo allegato costituisce parte integrante del regolamento ed è richiamato dall'art. 36. Disciplina l'uso di sistemi e strumenti di intelligenza artificiale nelle attività didattiche, educative e gestionali dell'Istituto. Con l'entrata in vigore del regolamento, esso sostituisce la circolare interna sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale del 31 ottobre 2025, di cui recepisce l'impostazione prudenziale.

Art. C.1 – Finalità e principi

1. L'Istituto promuove un uso dell'intelligenza artificiale rispettoso della centralità della persona, della sorveglianza e dell'intervento umano, della trasparenza, della proporzionalità, della non discriminazione e della protezione dei dati personali (art. 3, legge 23 settembre 2025, n. 132; decreto ministeriale 9 agosto 2025, n. 166).
2. Le disposizioni del presente allegato si interpretano e si applicano in conformità al regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (di seguito «regolamento europeo sull'intelligenza artificiale») e alla legge 23 settembre 2025, n. 132 (art. 1, comma 2, L. 132/2025).
3. L'intelligenza artificiale è impiegata come supporto all'attività didattica e amministrativa e non sostituisce l'interazione umana né il giudizio del docente (DM 166/2025).

Art. C.2 – Governance e responsabilità

1. Il dirigente scolastico ha la responsabilità primaria della governance dei sistemi di intelligenza artificiale adottati dall'Istituto (DM 166/2025, § 3.1).
2. Ogni progetto che introduce un sistema di intelligenza artificiale nelle attività dell'Istituto deve essere approvato dagli organi collegiali competenti ed essere coerente con il Piano triennale dell'offerta formativa; non è rimesso alla scelta del singolo docente o ufficio (DM 166/2025, § 4).
3. Il dirigente scolastico individua un referente per l'intelligenza artificiale, con compiti di coordinamento didattico e tecnico, di raccordo con il curriculum e con il responsabile della protezione dei dati e di monitoraggio dell'uso dell'intelligenza artificiale nell'Istituto.
4. Il dirigente scolastico può costituire un gruppo di lavoro per l'intelligenza artificiale, composto dal referente, dall'animatore digitale, dal responsabile della protezione dei dati e da docenti, con funzioni consultive, di monitoraggio e di proposta; il Collegio dei docenti può individuare una funzione strutturale dedicata all'innovazione digitale e all'intelligenza artificiale.
5. L'uso di agenti di intelligenza artificiale che compiono azioni in autonomia deve essere autorizzato espressamente dal dirigente scolastico e prevede in ogni caso la supervisione umana delle azioni che l'agente può intraprendere.

Art. C.3 – Protezione dei dati personali

1. L'introduzione di un sistema di intelligenza artificiale che comporti trattamento di dati personali è subordinata, prima dell'uso, agli adempimenti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati: valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, individuazione dei soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, aggiornamento del registro dei trattamenti, coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati e notifica di eventuali violazioni al Garante per la protezione dei dati personali entro 72 ore (DM 166/2025, § 3.3; regolamento (UE) 2016/679).
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono atti di competenza del dirigente scolastico e del responsabile della protezione dei dati; il presente allegato li richiama e ne subordina l'uso dell'intelligenza artificiale, ma non li sostituisce.
3. Studentesse, studenti e famiglie hanno diritto di non partecipazione: possono scegliere che i dati personali non siano utilizzati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, senza che ciò limiti l'accesso agli strumenti didattici (DM 166/2025, § 3.2).

4. I servizi di intelligenza artificiale ad accesso diretto applicano l'esclusione dei minori di 13 anni e dei minorenni privi del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (DM 166/2025; provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali n. 114/2023 e n. 755/2024).
5. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di 14 anni e il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale; il minore che abbia compiuto 14 anni può esprimere da sé il consenso al trattamento dei dati connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni siano rese in forma facilmente accessibile e comprensibile (art. 4, comma 4, L. 132/2025).

Art. C.4 — Usi vietati e sistemi ad alto rischio

1. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che individuano le emozioni delle studentesse e degli studenti e di sistemi di sentiment analysis nei loro confronti, salvo motivi medici o di sicurezza (art. 5 del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale; DM 166/2025, § 1.1).
2. Sono vietati i sistemi di intelligenza artificiale che attribuiscono un punteggio sociale alle persone e quelli di categorizzazione biometrica inferenziale (art. 5 del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale).
3. I sistemi di intelligenza artificiale usati per determinare l'accesso o l'ammissione, per valutare i risultati di apprendimento o per monitorare comportamenti vietati durante le prove sono sistemi ad alto rischio (allegato III del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale): sono ammessi solo previa valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA), valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e adozione delle misure di sicurezza previste dal medesimo regolamento; in loro assenza sono vietati.
4. È vietata la valutazione automatizzata delle studentesse e degli studenti e ogni decisione che li riguardi assunta senza supervisione umana (circolare interna sull'intelligenza artificiale del 31 ottobre 2025; coerente con l'allegato III del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale).
5. È vietato l'inserimento di dati personali, sensibili o identificativi di terzi negli strumenti di intelligenza artificiale non autorizzati dall'Istituto; la violazione può comportare conseguenze disciplinari, oltre a quelle previste dalla normativa sulla protezione dei dati.

Art. C.5 — Usi consentiti, dichiarazione dei materiali e formazione

1. I docenti possono utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per la progettazione didattica, a condizione di non inserirvi dati personali, di usarli in forma anonima e nel rispetto dei principi di minimizzazione e liceità del trattamento (circolare interna sull'intelligenza artificiale del 31 ottobre 2025).
2. La studentessa e lo studente che producono a fini didattici materiali con l'ausilio dell'intelligenza artificiale devono dichiararlo esplicitamente, secondo le modalità concordate con il docente.
3. La studentessa e lo studente restano responsabili, anche sul piano disciplinare, dei materiali prodotti con strumenti di intelligenza artificiale; la presentazione come propria di un contenuto generato dall'intelligenza artificiale, senza la dichiarazione di cui al comma 2, è valutata ai sensi della Parte VI.
4. L'Istituto garantisce la formazione all'uso critico dell'intelligenza artificiale, compresi i limiti degli strumenti e il fenomeno delle risposte errate o inventate, come parte dell'alfabetizzazione in materia (art. 4 del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale; DM 166/2025).

Art. C.6 — Monitoraggio, formazione e revisione

1. Il referente e, ove costituito, il gruppo di lavoro per l'intelligenza artificiale monitorano annualmente l'uso dell'intelligenza artificiale nell'Istituto e ne riferiscono al dirigente scolastico e agli organi collegiali.
2. L'Istituto assicura la formazione periodica dei docenti e del personale sull'uso critico, sicuro e conforme dell'intelligenza artificiale.
3. Le regole del presente allegato si applicano anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e agli uffici di segreteria, per gli strumenti di intelligenza artificiale impiegati nelle attività di rispettiva competenza.
4. La disciplina d'uso dell'intelligenza artificiale è rivista almeno una volta l'anno, o quando mutano il quadro normativo o gli strumenti adottati; le proposte di aggiornamento sono presentate agli organi collegiali competenti secondo l'art. 49.

Glossario

Questo allegato raccoglie, in ordine alfabetico e per comodità di consultazione, le sigle e i termini tecnici usati nel presente regolamento e già definiti negli articoli o negli allegati che li riguardano, ai sensi dell'art. 3, comma 3. In caso di dubbio prevale la definizione data nell'articolo o nell'allegato richiamato tra parentesi.

ASL — azienda sanitaria locale. Ente con cui l'Istituto si raccorda per la somministrazione di farmaci in orario scolastico e per le situazioni sanitarie (art. 47).

ATA — personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Concorre al funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari dell'Istituto e collabora alla vigilanza (art. 1, comma 1; art. 4, comma 4; art. 14, comma 3).

BES — bisogni educativi speciali. Situazioni, diverse dalla disabilità e dai disturbi specifici dell'apprendimento, per cui lo studente ha diritto a una personalizzazione del percorso formativo (art. 37, comma 1; Allegato A).

Bullismo — aggressione o molestia reiterate, in danno di uno o più studenti, attuate con atti o comportamenti vessatori, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce, ricatti, offese o derisioni (art. 41, comma 2).

Cittadinanza attiva e solidale, attività di — attività, commisurate al numero di giorni di allontanamento deliberato, svolte presso strutture esterne convenzionate con l'Istituto o, in loro assenza, a favore della comunità scolastica; sono l'alternativa che lo studente può scegliere rispetto all'allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni (artt. 27, comma 3, e 26; tabella B.3 dell'Allegato B).

Cogestione — modalità strutturata di partecipazione studentesca, alternativa alle occupazioni e alle autogestioni non concordate, per un massimo di 2 giorni l'anno, su proposta del comitato studentesco e con temi individuati da una commissione paritetica di docenti e studenti (art. 11).

Comportamento disadattivo — comportamento che ostacola l'adattamento funzionale, le relazioni e l'apprendimento; l'Istituto lo previene e lo gestisce in via educativa secondo un apposito protocollo, in raccordo con il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato (art. 40).

Cyberbullismo — le medesime condotte del bullismo realizzate per via telematica, comprese la diffamazione, la sostituzione di persona e il trattamento illecito di dati personali (art. 41, comma 2).

Dispositivi personali — apparecchi elettronici di proprietà dello studente o comunque in suo uso individuale, tra cui lo smartphone, il telefono cellulare, gli smartwatch e gli altri dispositivi indossabili, i tablet e i computer personali non forniti dalla scuola (art. 33, comma 3).

DPIA — valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Adempimento richiesto, prima dell'uso, per l'introduzione di un sistema di intelligenza artificiale che comporti trattamento di dati personali (Allegato C, art. C.3, comma 1).

DSA — disturbi specifici dell'apprendimento. L'inclusione degli studenti con DSA è definita dal piano didattico personalizzato (PDP), con le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla normativa (art. 37, comma 3).

Formazione scuola-lavoro (FSL) — percorsi di raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro, già denominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» (PCTO) e ridenominati dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, a parità di obblighi, contenuti e finalità. Si svolgono secondo il monte ore e le modalità stabiliti dal PTOF per ciascun indirizzo di studio, con un tutor interno e un tutor esterno (art. 2, comma 2; art. 43).

FRIA — valutazione d'impatto sui diritti fondamentali. Adempimento richiesto per l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, quali quelli impiegati per determinare l'accesso o l'ammissione o per valutare i risultati di apprendimento (Allegato C, art. C.4, comma 3).

GLO — gruppo di lavoro operativo. Coordina l'inclusione degli studenti con disabilità insieme al piano educativo individualizzato (PEI); la famiglia ne è componente (art. 37, comma 3; art. 38, comma 3).

IA (intelligenza artificiale) — l'uso di sistemi e strumenti di intelligenza artificiale nelle attività didattiche, educative e gestionali dell'Istituto è disciplinato dall'Allegato C, reso vincolante dall'art. 36; le disposizioni si interpretano in conformità al regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, di seguito «regolamento europeo sull'intelligenza artificiale» (Allegato C, art. C.1, comma 2).

MIM — Ministero dell'istruzione e del merito. Sigla usata, dopo la prima menzione per esteso, per i riferimenti alla nota prot. n. 3392 del 16 giugno 2025 sui dispositivi personali (art. 1, nota; art. 34, commi 1 e 4).

Organo di garanzia (interno) — organo cui è ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari, presieduto dal dirigente scolastico e composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; decide anche sui conflitti relativi all'applicazione dello Statuto (art. 31).

Patto educativo di corresponsabilità — atto sottoscritto all'iscrizione da scuola, famiglia e studente, che definisce in modo condiviso i diritti e i doveri nel loro rapporto reciproco; è riportato nell'Allegato A e reso vincolante dall'art. 22.

PCTO — percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; denominazione sostituita da «formazione scuola-lavoro» a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 (v. *Formazione scuola-lavoro*).

PDP — piano didattico personalizzato. Strumento con cui l'Istituto personalizza il percorso formativo degli studenti con DSA o con altri bisogni educativi speciali che ne hanno diritto; è redatto dal consiglio di classe, di norma entro il 30 novembre (artt. 37, comma 3, e 38).

PEI — piano educativo individualizzato. Definisce l'inclusione degli studenti con disabilità, coordinato dal GLO; la valutazione degli studenti con disabilità è riferita al PEI (art. 37, commi 3 e 4).

PTOF — Piano triennale dell'offerta formativa. Il presente regolamento vi si coordina; è adottato dal Collegio dei docenti e revisionato con cadenza almeno triennale, in occasione del suo aggiornamento (art. 1, comma 2; art. 5, comma 3; art. 49, comma 2).

Sportello d'ascolto — servizio di supporto psicologico attivato dall'Istituto, rivolto agli studenti e, ove previsto, alle famiglie e al personale, per la prevenzione del disagio; l'accesso avviene nel rispetto della riservatezza e, per gli studenti minorenni, con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 39).

Statuto delle studentesse e degli studenti — decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134; richiamato nel presente regolamento con il termine «Statuto» (art. 1, comma 2).

Voto di comportamento — voto attribuito secondo la rubrica e i criteri definiti dal Collegio dei docenti nel PTOF; se inferiore a 6/10 comporta, a seconda dei casi, il coinvolgimento in attività di cittadinanza attiva e solidale o la non ammissione; se pari a 6/10 in sede di scrutinio finale comporta la sospensione del giudizio (art. 32).

Riferimenti normativi

Elenco delle fonti normative citate nel regolamento, con link al testo vigente su [Normattiva](#) o, per il diritto dell'Unione europea, su [EUR-Lex](#). Gli estremi sono quelli verificati sulle fonti primarie in fase di redazione (v. il changelog, sul sito del regolamento).

Costituzione e codice civile

Fonte	Oggetto
Costituzione della Repubblica italiana, art. 13	Libertà personale, richiamata in Allegato C (protezione dei dati)
Codice civile, artt. 147 e 2048	Responsabilità civile dei genitori, richiamata in Allegato A

Statuto delle studentesse e degli studenti, disciplina e valutazione

Fonte	Oggetto
Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249	Statuto delle studentesse e degli studenti
Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235	Prima modifica dello Statuto (organo di garanzia, patto di corresponsabilità)
Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134	Riforma 2025 dello Statuto: sistema disciplinare e patto di corresponsabilità
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122	Regolamento sulla valutazione degli studenti
Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135	Riforma 2025 della valutazione del comportamento
Decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5	Soglie storiche del voto di comportamento (non reperibile su Normattiva: atto amministrativo del Ministero)

Ordinamento, organi collegiali e assemblee

Fonte	Oggetto
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297	Testo unico dell'istruzione: potestà regolamentare, organi collegiali, assemblee

Dispositivi digitali e intelligenza artificiale

Fonte	Oggetto
Legge 23 settembre 2025, n. 132	Principi e deleghe in materia di intelligenza artificiale
Decreto ministeriale 9 agosto 2025, n. 166	Prime linee guida sull'intelligenza artificiale a scuola (non reperibile su Normattiva: atto amministrativo del Ministero)
Regolamento (UE) 2024/1689	Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act)
Regolamento (UE) 2016/679	Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

Inclusione, bullismo e cyberbullismo

Fonte	Oggetto
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	Legge-quadro per l'assistenza e i diritti delle persone con disabilità
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
Legge 8 ottobre 2010, n. 170	Nuove norme sui disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Legge 29 maggio 2017, n. 71	Disposizioni a tutela dei minori contro bullismo e cyberbullismo
Legge 17 maggio 2024, n. 70	Modifiche alla legge 71/2017 su prevenzione e contrasto del bullismo

Viaggi, formazione scuola-lavoro e mobilità

Fonte	Oggetto
Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127	Ridenominazione PCTO in formazione scuola-lavoro
Legge 30 ottobre 2025, n. 164	Legge di conversione del decreto-legge 127/2025

Sicurezza, laboratori e salute

Fonte	Oggetto
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Legge 16 gennaio 2003, n. 3	Divieto di fumo nei locali chiusi (art. 51)
Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104	Estensione del divieto di fumo alle sigarette elettroniche e alle aree all'aperto
Legge 8 novembre 2013, n. 128	Legge di conversione del decreto-legge 104/2013

Fonte	Oggetto
Legge 11 novembre 1975, n. 584	Divieto di fumare in determinati locali e sanzioni amministrative